

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE PLURIENNALE
TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
E LA FONDAZIONE COMPAGNIA DI SAN PAOLO**

Fra

l'Università degli Studi di Genova (di seguito indicata anche come "l'Università" o "l'Ateneo"), codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede legale a Genova, via Balbi 5, - 16126, rappresentata dal Rettore, Prof. Federico Delfino, nato a Savona il 28 febbraio 1972, domiciliato per il presente atto presso la sede legale dell'Università e autorizzato alla stipula del presente atto in forza di delibera del Consiglio di amministrazione del 29 gennaio 2025;

e

Fondazione Compagnia di San Paolo (di seguito indicata anche come "la Compagnia" o "la Fondazione"), fondazione di origine bancaria, iscritta al Registro delle persone giuridiche tenuto presso la Prefettura di Torino al n. 365 in persona del Presidente, Prof. Marco Gilli, nato a Torino il 11 Luglio 1965, domiciliato ai fini del presente atto presso la Fondazione Compagnia di San Paolo, Corso Vittorio Emanuele II n. 75, 10128 Torino;

di seguito singolarmente "Parte" e collettivamente "Parti",

premesse che

- l'Università è un'istituzione pubblica, dotata di personalità giuridica, che non persegue fini di lucro, le cui finalità sono l'istruzione, la formazione, la ricerca scientifica e tecnologica;
- l'Università ha proseguito il processo di programmazione di strategie e azioni volto principalmente a ottimizzare le risorse da destinare ai percorsi formativi, favorire lo sviluppo di conoscenze scientifiche avanzate, intensificare le relazioni con il contesto socio-economico in cui si sviluppano le iniziative didattiche, di ricerca e di terza missione dell'Ateneo in linea con il Piano Strategico 2021-2026.
- la Compagnia è un soggetto non profit che persegue finalità di utilità sociale, allo scopo di ridurre le disuguaglianze per le comunità e favorire lo sviluppo del territorio in modo sostenibile. Come conseguenza, ha tra i propri obiettivi il sostegno alle attività nei campi della ricerca e della formazione universitaria e post-universitaria, anche quali fattori di sviluppo dell'area torinese e piemontese;
- la Fondazione Compagnia di San Paolo ha in anni recenti aggiornato la propria organizzazione e programmazione operativa aderendo al quadro di riferimento definito dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, riconfigurando i propri precedenti "perimetri d'intervento" in tre grandi Obiettivi: "Cultura", "Persone", "Pianeta"; ha individuato due ulteriori

livelli di allineamento strategico, a livello europeo (EU *Recovery and Resilience Facility*) e a livello nazionale (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nel seguito “PNRR”); ha scelto come uno degli obiettivi strategici centrali la moltiplicazione dell’impatto delle proprie risorse, con il fine di ottenere effetti positivi rilevanti e sostenibili a lungo termine per i territori beneficiari, nonché per i destinatari finali degli interventi. A tal fine, la Compagnia ha tra l’altro definito una c.d. “cassetta degli attrezzi”, con strumenti intesi a sostenere prioritariamente azioni capaci di indurre effetti duraturi di efficienza e di sostenibilità negli enti beneficiari e nelle progettualità che essi esprimono, con speciale attenzione agli ambiti organizzativo-gestionali trasversali degli enti stessi;

- la Fondazione si pone come sistema che integra (“Gruppo Compagnia”) a) competenze e tecniche di intervento, comprendenti veicoli e strumenti di investimento, b) azioni di affiancamento dei partner a livello macro-territoriale e c) risorse erogative;
- la Fondazione Compagnia di San Paolo, insieme agli Enti del “Gruppo Compagnia”, è storicamente impegnata nell’attuare interventi di natura sociale, culturale e di sviluppo del territorio secondo le linee contenute nella propria pianificazione strategica, le quali individuano la collaborazione, in particolare con istituzioni ed enti locali quale principio qualificante;
- la Compagnia, nella collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni, definisce, sperimenta e sostiene azioni dedicate ad aspetti strutturali, in particolare relativi alla transizione digitale, nonché quella verde e quella sociale; nel campo della formazione e delle competenze, sulla base delle migliori pratiche, con effetti di lungo periodo; studia, sperimenta e modella pratiche operative che rendano più efficiente e incisiva presso gli enti partner la capacità di impiego delle risorse, anche quando esse siano esterne al perimetro della Compagnia, con particolare riferimento ai fondi derivanti dai programmi di investimento nazionali ed europei;
- la Compagnia nell’ambito della programmazione dell’Obiettivo Pianeta, attraverso la missione Valorizzare la ricerca, intende sostenere gli Atenei dei propri territori di riferimento nello sviluppo delle attività previste dal loro Piano Strategico attraverso la realizzazione un numero limitato di azioni ad alto impatto e ad alto potenziale di ricaduta per il sistema socio-economico;
- l’Ateneo e la Compagnia hanno sviluppato e intendono sviluppare rapporti in uno spirito di collaborazione fiduciaria, con progetti e iniziative di rilievo nei campi della ricerca, della formazione avanzata, del trasferimento tecnologico, delle infrastrutture di ricerca e delle strutture edilizie. In particolare, l’Università e la Compagnia intendono consolidare la propria collaborazione con l’obiettivo di favorire azioni che contribuiscano alla riduzione delle disuguaglianze e allo sviluppo sostenibile del territorio;
- l’Ateneo e la Compagnia ritengono fondamentale, per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, sostenere processi di sviluppo fondati sulla conoscenza, nel pieno convincimento che tali forme di collaborazione contribuiscano alla creazione, sviluppo e disseminazione del patrimonio di conoscenze a beneficio della comunità scientifica ed al trasferimento tecnologico delle stesse sul territorio in chiave di sviluppo del sistema produttivo;

- l'Ateneo e la Compagnia concordano sul fatto che il ricorso a un Accordo di Collaborazione pluriennale allineato nella durata al mandato rettorale consenta alle Parti un efficace sviluppo delle azioni previste;
- l'Ateneo e la Compagnia considerano la raccolta, l'analisi e la gestione dei dati, nonché l'attivazione di adeguati strumenti e modalità di monitoraggio e valutazione – *in itinere* ed *ex post* – elementi fondamentali delle rispettive strategie e della loro collaborazione, per quanto riguarda l'individuazione dei progetti e delle iniziative sostenute nell'ambito del presente Accordo (come *infra* specificati);
- con il presente Accordo le Parti non intendono dar luogo a rapporti con prestazioni corrispettive, ma esclusivamente ad una attività di cooperazione di interesse istituzionale.

tutto ciò premesso

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – Finalità dell'Accordo di Collaborazione Pluriennale

Le Parti, con il presente Accordo, intendono coordinare la loro azione, individuare modalità di collaborazione e impegni in relazione a grandi progetti trasformativi ad alto impatto per l'Ateneo e conseguentemente per il sistema socio-economico, in linea con il piano strategico dell'Ateneo e della Compagnia e tali da poter rappresentare in modo durevole, tangibile e proporzionato l'impegno della Compagnia nei confronti dell'Ateneo e del territorio.

Le Parti intendono altresì fissare l'ammontare massimo di risorse messe a disposizione dalla Compagnia, al fine di sostenere totalmente o parzialmente la realizzazione di tali grandi azioni e interventi, nonché definire gli impegni dell'Università in relazione a queste azioni, anche tramite appositi documenti di progetto.

Le Parti intendono infine monitorare l'implementazione di tali azioni e interventi e valutarne i risultati, individuando misuratori di impatto/efficacia (KPI) e definendo, secondo il caso, specifiche condizionalità, in particolare in relazione ai tempi e all'effettivo importo.

Art. 2 – Oggetto dell'Accordo

Attraverso il presente Accordo, le Parti intendono disciplinare la modalità di realizzazione di fino a un massimo di due progetti strategici d'impatto per l'Ateneo e individuare il necessario apporto finanziario per la loro realizzazione.

L'Accordo non preclude la partecipazione dell'Università a bandi validi *erga omnes* eventualmente promossi dalla Compagnia nel periodo coperto dall'Accordo stesso, secondo le specifiche procedure previste da detti bandi.

Le Parti concordano sull'opportunità di condividere appositi KPI (indicatori di impatto) per le attività svolte nell'ambito del presente Accordo così da monitorare il contributo delle attività poste in essere al raggiungimento degli obiettivi di cui alle premesse.

Art. 3 – Iniziative complementari all'Oggetto dell'Accordo

In complemento alle iniziative di cui all'art. 2, le Parti intendono coordinarsi su ulteriori progetti di natura strategica in continuità con le misure già sostenute in programmazioni precedenti che hanno mostrato una elevata dimensione di impatto.

Per ciascuna iniziativa, le Parti si impegnano a concordare la modalità di gestione, che potrà essere a coordinamento Compagnia o Università.

Art. 4 – Governance

Vengono istituiti per la gestione e attuazione del presente Accordo un Comitato di Governo e un Comitato di Monitoraggio, nonché avviati, se del caso, gruppi tematici di lavoro come sottoindicati. Resta inteso che la partecipazione a detti comitati e gruppi di lavoro da parte di esponenti delle Parti è a titolo gratuito.

4.1 – Comitato di Governo

Viene costituito un Comitato di Governo del presente Accordo così composto:

- Per l'Università: dal Rettore e dal Direttore Generale, o persone da loro delegate;
- Per la Compagnia: dal Presidente e dal Segretario Generale o persone da loro delegate.

Il Comitato di Governo si riunisce ogni qualvolta le Parti lo ritengano opportuno o necessario per:

- individuare il progetto o i progetti di cui all'art.2, sulla base del/dei documento/i di progetto condiviso/i tra le Parti;
- valutare modifiche di carattere sostanziale ai documenti di progetto e all'Accordo;
- esaminare documenti prodotti dal Comitato di Monitoraggio che richiedano decisioni e/o approvazioni.

Il Presidente del Comitato di Governo è il Rettore o la persona da lui delegata.

4.2 – Comitato di Monitoraggio

Per l'implementazione delle indicazioni strategiche elaborate dal Comitato di Governo è costituito un Comitato di Monitoraggio che dovrà essere così composto:

- Per l'Ateneo: da due componenti nominati dal Rettore;
- Per la Compagnia: da due componenti nominati dal Comitato di Gestione della Fondazione;

con il compito di:

- monitorare e valutare il/i progetto/i individuato/i con riferimento ai KPI della Compagnia e agli obiettivi strategici dell'Università di cui alle premesse;
- coordinare le attività di valutazione, indicate al successivo art. 8;
- definire e approvare proposte di comunicazione delle iniziative nei confronti dei beneficiari, dei media e di altri stakeholder;
- formulare documenti derivanti dal monitoraggio in itinere del/dei progetto/i da sottoporre al Comitato di Governo.

Il Comitato di Monitoraggio si riunisce almeno una volta l'anno e nomina al suo interno un Coordinatore che procede alla convocazione delle riunioni. Le decisioni del Comitato sono adottate con la maggioranza dei componenti. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di tutti i componenti del Comitato.

La partecipazione al Comitato di Monitoraggio e a eventuali ulteriori gruppi di lavoro da parte di esponenti delle Parti si intende a titolo gratuito.

Art. 5 – Contributi della Compagnia e dell'Università

La Compagnia mette a disposizione dell'Università per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 2 risorse fino a complessivi € 1.200.000 (unmilione duecentomila/00), ripartiti in *tranches* annuali indicativamente di importo pari a € 600.000 (seicentomila/00).

In merito alle iniziative di cui all'art. 3, la Compagnia si impegna, nei limiti delle disponibilità di bilancio e delle relative priorità e in subordine alla preventiva approvazione da parte dei propri Organi deliberativi, a stanziare ulteriori risorse a beneficio dell'Ateneo per progetti e attività strategici per le Parti, quali ad esempio il sostegno alle *proof of concept*, che potranno essere gestiti direttamente dalla Fondazione o dall'Ateneo.

L'Università si impegna a integrare i contributi della Compagnia con formule di co-finanziamento per le attività indicate all'art. 2 e all'art. 3 del presente Accordo.

Per quanto riguarda l'Ateneo, gli stanziamenti destinati a integrare i contributi della Compagnia sono approvati annualmente, nel caso di presentazione di progetti, dal Consiglio di Amministrazione e verranno dettagliati nei documenti di progetto.

L'Università contribuirà con risorse finanziarie proprie, anche attraverso la valorizzazione economica dell'impegno profuso da parte delle risorse umane dell'Amministrazione, agli interventi oggetto del presente Accordo nell'ambito di quanto previsto all'art. 2 e all'art. 3, nella misura e nei limiti che verranno definiti, come concordati congiuntamente nel Comitato di Monitoraggio.

I contributi della Compagnia saranno liquidati in quote secondo le indicazioni definite dagli Organi della Compagnia all'atto della delibera di approvazione delle richieste di erogazioni, di cui al presente articolo.

Tutte le iniziative sostenute saranno rendicontate tramite il sistema ROL in accordo con quanto indicato nelle “Linee guida per la Gestione, la Rendicontazione e la Comunicazione delle attività sostenute dalla Compagnia di San Paolo”.

Agli effetti dell'erogazione del contributo, verranno riconosciuti solo i costi inclusi nelle previsioni di spesa indicate per i singoli progetti. Sono escluse, risultando inammissibili, coperture di costi relativi al reclutamento di personale e/o costi di personale di ciascuna delle Parti o di soggetti terzi riconducibili a una delle Parti.

I contributi della Compagnia di cui al presente Accordo dovranno trovare specifica indicazione nel bilancio dell'Ateneo.

Gli importi relativi al presente Accordo che saranno stanziati, ma non utilizzati entro i termini definiti nelle singole delibere ritornano nella disponibilità della Compagnia. Eventuali importi ancora da stanziare alla scadenza degli impegni relativi al presente Accordo ritornano nella disponibilità della Compagnia.

Art. 6 – Durata dell'Accordo

Il presente Accordo decorrerà dalla data di sottoscrizione, coprirà gli esercizi 2025 e 2026 e cesserà improrogabilmente il 31 dicembre 2026.

Ciascuna delle Parti può, per giustificati e comprovati motivi, recedere in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra parte con lettera raccomandata o comunicazione su casella di posta elettronica certificata almeno quattro mesi prima di quando il recesso deve avere esecuzione. In tale caso, i versamenti di cui all'art. 5 verranno effettuati dalla Compagnia solo con riferimento alle richieste di erogazione già approvate alla data di comunicazione del recesso dagli Organi competenti della Compagnia.

Art. 7 – Impegno economico della Compagnia

Il presente Accordo disciplina in modo onnicomprensivo le dimensioni massime del sostegno della Compagnia di San Paolo agli interventi di cui all'art. 2.

Art. 8 – Valutazione

La Compagnia e l'Università riconoscono l'importanza fondamentale della valutazione come strumento di verifica dei risultati raggiunti con le iniziative e i progetti sostenuti e di miglioramento delle rispettive pratiche e procedure operative.

La Compagnia, tenuto conto di quanto previsto dal proprio Statuto e dai propri Regolamenti interni, si riserva, rispetto ai progetti finanziati, la possibilità di ricorrere a valutazioni esterne, oltre a quelle

abituamente adottate dall'Università. Gli esiti delle valutazioni esterne saranno trasmessi, in forma anonima, al Comitato di Monitoraggio per le decisioni conseguenti.

Art. 9 – Comunicazione

Le Parti si impegnano a dare adeguata visibilità, in sede di comunicazione, sia al rapporto instaurato con il presente Accordo sia agli specifici interventi attuati in sua applicazione e alle loro ricadute operative e istituzionali. A tal fine, le Parti faranno ricorso ai rispettivi uffici preposti alle attività di comunicazione, in forme e modi da concordare in sede di Comitato di Monitoraggio.

Art. 10 – Proprietà intellettuale

Per quanto riguarda la proprietà intellettuale e l'eventuale utilizzo commerciale dei risultati di ricerche sviluppate nel quadro e con il sostegno dei fondi individuati dal presente Accordo, valgono i Regolamenti dell'Università in materia.

L'Università si impegna a dare tempestiva comunicazione scritta al Comitato di Monitoraggio sugli aspetti riguardanti la proprietà intellettuale e gli utilizzi commerciali di cui al comma precedente.

La Compagnia può formulare eventuali osservazioni scritte al Comitato di Monitoraggio, anche a mezzo posta elettronica, entro 15 giorni dal ricevimento delle suddette comunicazioni da parte dell'Università.

Art. 11 – Riservatezza e dati personali

Nei rapporti con i soggetti terzi, le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione qualificata come confidenziale ai sensi del comma successivo e scambiata in esecuzione del presente Accordo.

L'Università e la Compagnia si atterranno al rispetto del vincolo della riservatezza su specifici progetti e attività della controparte di cui verranno a conoscenza, qualora da essa richiesto.

Per quanto riguarda il trattamento, la diffusione e la comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo, le Parti si attengono alla normativa vigente e a quanto previsto dai propri Regolamenti in materia.

Art. 12 – Definizione delle controversie

Il presente Accordo è stipulato tra l'Università e la Compagnia in buona fede.

Per ogni controversia che potrà sorgere tra le Parti in merito all'interpretazione e all'applicazione del presente Accordo, verrà tentata la composizione amichevole. Qualora quest'ultima non sia raggiunta, si procederà per via giudiziale, presso il Foro di Torino.

Art. 13 – Norme finali

Per quanto non previsto espressamente dal presente Accordo, si richiamano tutte le norme di leggi vigenti in materia in quanto applicabili.

Il presente Accordo è soggetto a registrazione in termine fisso ai sensi dell'art. 55, comma 1, D.Lgs. 31/10/1990 n. 346 e dell'art. 5, comma 1 del D.P.R. 26/04/1986 n.131 e, a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 55, comma 2, e dell'art. 3, comma 1, D.Lgs. 31/10/1990 n. 346.

Per la quota di contribuzione destinata al finanziamento della ricerca si applicano le disposizioni previste dall'art. 1, commi 353 e 354, della Legge 23/12/2005, n. 266.

In ogni caso, le eventuali spese derivanti saranno a carico pariteticamente delle Parti.

Il Rettore dell'Università degli Studi di
Genova

Prof. Federico Delfino

Il Presidente della Fondazione Compagnia di
San Paolo

Prof. Marco Gilli

Il documento è firmato digitalmente dalle Parti ai sensi dell'art. 24, D.Lgs. 82/03/2005 e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa